

REGIONE  
ABRUZZO



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**  
SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**  
UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**OGGETTO:** L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di modifica, adeguamento morfologico e risanamento ambientale finale della cava sita in Località “S. Quirico” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), autorizzata con Determina n. DI3/42 del 04/03/2003.

Ditta richiedente: MG Appalti S.r.l.

**Autorizzazione alla coltivazione e ripristino**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 recante “*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 concernente le “*Norme di polizia delle miniere e delle cave*”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. avente ad oggetto la “*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*”, con particolare riferimento al Titolo II “*Coltivazione di cave e torbiere*”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla “*sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”;

#### PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. DI3/42 del 04/03/2003, la Ditta MG Appalti s.a.s. (ora MG Appalti S.r.l.) – P.IVA 00971810684 e sede legale in Elice (PE) in Via Tevere 21/A [in seguito: Ditta] è stata autorizzata all'apertura e coltivazione di una cava di ghiaia sita in Località "S. Quirico", nel Comune di Loreto Aprutino (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 19, Particelle nn° 83, 87(parte), 88, 89(parte), 178(parte), 91(parte) e 92(parte);
- in data 16/07/2024 la Ditta ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., per il progetto denominato "*Cava in località S. Quirico DI3/42 del 03/04/2003 - Modifica, adeguamento morfologico, risanamento ambientale finale*";

- il Comitato regionale di coordinamento V.I.A., con il Giudizio n. 4563 del 15/05/2025, ha espresso parere favorevole all' esclusione dalla procedura di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:
  1. *“installare una barriera acustica per evitare e prevenire possibili effetti sul recettore più prossimo, la cui efficacia dovrà essere verificata con il collaudo acustico dovuto per Legge;”*
  2. *“realizzare un piezometro a valle idrogeologica di profondità pari ad almeno 2 metri al di sotto della massima profondità di scavo da utilizzare per il monitoraggio del rispetto del franco di 2 m fra il fondo dello scavo e l’eventuale massima escursione della falda.”*
- con l’istanza trasmessa in data 10/06/2025 e registrata in pari data agli atti regionali al prot. n. 0241413/25, la Ditta MG Appalti S.r.l. ha presentato al Servizio Politica Energetica e Risorse Estrattive del Territorio la richiesta di autorizzazione al suddetto progetto di modifica, adeguamento morfologico e risanamento ambientale finale della cava sita in Località “S. Quirico” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), corredata dalla relativa documentazione tecnica ed amministrativa predisposta a supporto dell’istanza;
- con nota a firma del tecnico incaricato della Ditta, acquisita agli atti regionali al prot.n. 0397723/25 del 08/10/2025, è stato precisato che nelle tavole progettuali depositate unitamente all’istanza, la perimetrazione dell’area di progetto riportava erroneamente inclusa una piccola porzione della particella n. 92, non compresa nell’elenco particellare né interessata da attività di cava, trattandosi di mero errore grafico;
- unitamente alla suddetta nota, il tecnico ha trasmesso le tavole principali aggiornate (nn. 1–9), che sostituiscono quelle precedentemente depositate, al fine di omogeneizzare la documentazione progettuale;

**VERIFICATO** il contenuto degli elaborati tecnici trasmessi dalla Ditta in data 10/06/2025 e 08/10/2025, da cui risultano i seguenti dati di sintesi:

Comune:	Loreto Aprutino (PE)
Foglio catastale:	19
Particelle:	513, 83, 499, 408, 409, 93, 184, 188, 179, 91, 177, 88, 89, 178
Superficie:	30.800 m <sup>2</sup>
Aree operative:	Tre aree operative: nella parte alta l'arretramento della scarpata consente la coltivazione del banco ghiaioso. La parte mediana – lato occidentale – utilizzata per lo stoccaggio temporaneo dei terreni di scopertura. La parte bassa – lato orientale – impegnata nella rimodulazione della morfologia del versante
Lotti operativi:	7 lotti (Da 1 a 6: sfruttamento del giacimento. 7: rimodellamento del versante)
Durata complessiva:	12 anni
Volume di scavo (in banco):	Volume totale: 150.983 m <sup>3</sup> Parte alta: 122.318,9 m <sup>3</sup> Parte bassa: 28.665 m <sup>3</sup> Banco superficiale alto: 51.985,9 m <sup>3</sup> Volume netto ghiaia: 70.333 m <sup>3</sup>

**CONSIDERATO** che, dall'esito del sopralluogo istruttorio effettuato in data 31/07/2025 sull'area interessata dall'intervento, di cui al relativo Rapporto (registrato al progr. Reg. n. 9551/25 del 08/10/2025), non sono emersi elementi ostativi per la definizione del procedimento istruttorio;

**ACQUISITA** agli atti del procedimento la seguente documentazione trasmessa dalla Ditta:

- titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità dei terreni relativi dell'intervento in oggetto;
- dichiarazione comprovante le capacità tecnico-economiche della Ditta;

**ACCERTATO** che, alla data del presente provvedimento, la Ditta risulta ricompresa nell'elenco (c.d. "white list") delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Pescara, ai sensi della L. 190/2012;

**RILEVATO** che la Ditta, relativamente al progetto in oggetto, ha presentato in data 10/06/2025, con nota acquisita agli atti regionali al prot. n. 0241464/25, domanda di Adesione all'autorizzazione di Carattere Generale ai sensi dell'art.272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

**VISTE:**

- la nota Prot. n. 0301450/25 del 18/07/2025 con la quale il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est (DPD024) ha rilasciato alla Ditta MG Appalti S.r.l. l'autorizzazione all'espianto di n. 134 piante di olivo (ubicato al Fg. 19, Partt. 91-93-179-184-188) e al contestuale reimpianto di n. 150 piante (sulle Partt. 83-107-171-211-409-513), motivata dalla necessità di realizzare opere di miglioramento fondiario ai sensi della L.R. n. 6/2008, in coerenza con le previsioni del piano di risanamento ambientale depositato dalla Ditta;
- la successiva nota Prot. n. 0502811/25 del 22/12/2025 con la quale il medesimo Servizio DPD024 ha precisato che la suddetta autorizzazione "... è stata rilasciata rientrando nelle fattispecie di cui alla L.R. 6/2008, ovvero:
  - art. 4, comma 1, lett. b) "sia riconosciuta indispensabile la rimozione per l'eccessiva fittezza dell'impianto";
  - art. 4, comma 1, e lett. c) -punto 2- sia riconosciuta indispensabile la rimozione per la "realizzazione di miglioramento fondiario";

**VERIFICATO** che, dalla sovrapposizione dell'Area a Rischio Archeologico su planimetria catastale, desunta dal Geoportale Urbanistico S.I.T. del Comune di Loreto Aprutino <https://loretoaprutino.geoportal.it/cassini/> il sito di cava in esame è situato in adiacenza ad una "Area direttamente interessata da resti archeologici - Età romana tarda antichità" di cui alla carta P.7.c "Rischio Archeologico – Zonizzazione di piano" del PRG comunale, identificata al n° "16/14";

**CONSIDERATA** la Relazione integrativa a firma congiunta del progettista e del Tecnico competente in acustica, acquisita agli atti regionali al prot. n. 0392991/25 del 06/10/2025, con la quale, in considerazione della morfologia dell'area di cava e della sequenza operativa dei lavori, si evidenzia l'opportunità di differire l'effettuazione del collaudo acustico di cui all'art. 7 della L.R. n. 23/2007, alla fase intermedia dell'intervento, quando il fronte di scavo sarà plano-altimetricamente più prossimo al recettore;

**PRESO ATTO** che:

- in data 23/10/2025, con nota Prot. n. 0417679/25, il competente Servizio, in qualità di Autorità

precedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., relativa all'approvazione del progetto in istanza;

- la richiamata Conferenza di Servizi si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni proposte nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 13/02/2026, registrato agli atti regionali con Prot. n. 0061306/26 e trasmesso in pari data alle Amministrazioni e Soggetti invitati;
- in particolare, il Verbale del 13/02/2026 prevedeva, tra le condizioni preliminari, la trasmissione da parte della Ditta, prima dell'inizio dei lavori, di una polizza fideiussoria stimata in Euro 525.000,00;

**RICHIAMATA** la Polizza Fideiussoria n. 12/364/73, emessa in data 08/04/2003 dalla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella per l'importo di Euro 90.000,00, tuttora vigente, stipulata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di ripristino ambientale previsti dall'autorizzazione originaria, rilasciata con la citata Determina n. DI3/42 del 04/03/2003;

**PRESO ATTO** che, a seguito della trasmissione del richiamato Verbale del 13/02/2026, il Tecnico incaricato della Ditta ha trasmesso la seguente documentazione:

- la Relazione integrativa "*Rimodulazione dei lotti funzionali*", datata Febbraio 2026, trasmessa con nota acquisita al prot. n. 0072870/26 del 23/02/2026, con la quale si chiede di considerare favorevolmente la possibilità di adeguare la Polizza fideiussoria secondo il Lotto di coltivazione più oneroso, ovvero il "*Lotto n. 1*" corrispondente al primo biennio di lavorazione, e chiede, pertanto, di confermare la richiamata Polizza fideiussoria n. 12/364/73 per un importo di € 90.000,00, a garanzia del corretto ripristino ambientale relativamente al solo Lotto n. 1;
- la Relazione tecnica integrativa "*Revisione del cronoprogramma*" datata Marzo 2026, trasmessa con nota prot. n. 0087588/26 del 03/03/2026;

**VERIFICATO** il contenuto delle citate Relazioni Tecniche Integrative (Febbraio-Marzo 2026), da cui risultano i seguenti dati tecnici aggiornati:

- Articolazione operativa: suddivisione dello scavo in n. 6 lotti funzionali per il giacimento (parte alta) e un'area dedicata al rimodellamento del versante (parte bassa);
- Cronoprogramma: durata complessiva dell'attività fissata in 138 mesi;
- Volumetria giacimento: volume totale di scavo per i 6 lotti pari a 122.000 mc;
- Dettaglio Lotto n. 1: il primo biennio operativo prevede una movimentazione di 23.843 mc, risultando il lotto tecnicamente più oneroso sotto il profilo del risanamento;

**TENUTO CONTO** della Relazione istruttoria redatta a cura dell'Ufficio Risorse Estrattive e riferita alle citate ultime Relazioni Tecniche integrative (Febbraio-Marzo 2026), registrata agli atti regionali con Progr. Reg. n. 3449/26, con la quale si accolgono le modifiche al cronoprogramma integrativo, purché la prima scadenza dell'autorizzazione abbia luogo alla fine dei lavori del Lotto n. 1;

**RITENUTO**, per quanto riportato nella richiamata Relazione istruttoria n. 3449/26, che:

- le variazioni apportate al cronoprogramma e alla suddivisione dei lotti funzionali con le Relazioni Tecniche Integrative prodotte in data 23/02/2026 e 03/03/2026, non configurano una modifica sostanziale dell'intervento originario, in quanto:
  - mantengono inalterato il perimetro e la localizzazione delle aree di scavo;

- comportano una riduzione volumetrica di entità trascurabile rispetto ai dati esaminati in sede di Conferenza di Servizi;
- rispettano pienamente il limite temporale di 12 anni fissato dal provvedimento di V.I.A. a conclusione di tutti le lavorazioni previste dal progetto depositato;
- tali aggiornamenti non inficiano né la validità degli assensi, dei pareri e delle autorizzazioni già acquisiti agli atti, né richiedono il rinnovo delle procedure di valutazione ambientale;

**CONSIDERATO** che:

- l'obbligo di ripristino contemporaneo (art. 11 punto E della L.R. 54/1983 s.m.i.) e la nuova articolazione del progetto consentono al Servizio regionale competente una più efficace gestione dell'attività amministrativa, nonché un più adeguato presidio nella prevenzione di eventuali rischi ambientali;
- l'importo di € 90.000,00 di cui alla Polizza originaria, risulta congruo a coprire i costi di ripristino del primo Lotto in progetto (*Lotto n. 1*), garantendone di conseguenza la copertura finanziaria necessaria, a condizione che il formale passaggio ai lotti successivi sia subordinato al collaudo positivo del ripristino di ogni lotto concluso;

**RITENUTO**, pertanto, accoglibile l'istanza della Ditta del 21/02/2026, subordinando l'efficacia del provvedimento a una clausola di sbarramento procedurale che vincoli l'avanzamento dei lavori al collaudo positivo di ogni singolo lotto terminato;

**RICHIAMATA**, conseguentemente, la necessità che:

- la Ditta trasmetta al competente Servizio Regionale DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio e all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, copia dell'appendice di aggiornamento della Polizza fideiussoria n. 12/364/73 di Euro 90.000,00 e che questa richiami espressamente gli estremi del presente provvedimento e le nuove obbligazioni di ripristino, nonché la seguente clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*;
- l'importo della garanzia fideiussoria, possa essere soggetto a revisione, ogni cinque anni, da parte del Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive;

**RICHIAMATI** i seguenti pareri acquisiti agli atti regionali nell'ambito della Conferenza di Servizi:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara (Nota Prot. 0012003-P del 24/11/2025, acquisita al Prot. reg. n. 0470324/25): Parere favorevole per gli aspetti archeologici, con le seguenti prescrizioni:
  - *“Data la particolarità del sito, e l'altissima probabilità di effettuare rinvenimenti di contesti e manufatti di interesse archeologico, si rileva l'opportunità della preliminare esecuzione di indagini preventive (saggi archeologici) ...”*
  - *“[...] è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. relativamente all'eventualità di rinvenimenti fortuiti di materiali e contesti archeologici; si richiama inoltre il disposto degli artt. 733 e 518-duodecies del Codice Penale in merito alla distruzione o al deterioramento del patrimonio archeologico.”*
  - Comunicare alla Soprintendenza *“con adeguato anticipo (almeno 15 gg.) la data di inizio dei lavori e, se del caso, il nominativo dell'archeologo, il cui CV dovrà essere*

*preventivamente inviato a questo Ufficio. Il professionista incaricato dovrà consegnare tutta la documentazione redatta a corredo delle indagini archeologiche entro 20 giorni lavorativi dal termine dei lavori, seguendo il template presente sul Geoportale Nazionale per l'Archeologia (<https://gna.cultura.gov.it/download.html>).";*

- Comune di Loreto Aprutino (Nota Prot. 0017189 del 26/11/2025, acquisita al Prot. reg. n. 0470324/25): Parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica, all'impatto acustico e al vincolo idrogeologico, con le seguenti prescrizioni:

- Vincolo idrogeologico: *"Rispettare le prescrizioni contenute nel Giudizio favorevole n. 4563 del 15/05/2025 [...] nonché le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in relazione al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 e L.R. 3/2014, giusta Determinazione N. 15 del 17/06/2025 - N. 530/R.G. in data 17/06/2025 da questo Ufficio (allegata al presente provvedimento)";*
- Impatto Acustico: *"Assicurare, nell'esercizio dell'attività di coltivazione della cava, il rispetto dei limiti di immissione ed emissione prescritti dal vigente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, effettuando gli opportuni rilievi e, se del caso, adottando i sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico già paventati nel richiamato Giudizio espresso dal Comitato CCR-VIA. ";*

*In condivisione della Relazione integrativa a firma congiunta del progettista e del Tecnico competente in acustica "[...] si stabilisce che quando la progressione dei lavori si avvicinerà all'unico recettore presente (cioè il fabbricato esistente dell'azienda agricola), nel momento in cui il fronte di scavo sarà arretrato di circa 25-30 metri dalla posizione di partenza, dovranno essere comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo di tempo apprezzabile e comunque non superiore a 90 giorni da tale momento e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il "collaudo acustico" tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato. In tal modo si ritiene di poter ottenere una significativa rappresentazione del clima acustico in corso d'opera e dimensionare – se del caso – la barriera fonoassorbente di cui alla prescrizione n° 1 del Giudizio favorevole, con prescrizioni, n. 4563 del 15/05/2025 (prot. n. 25/14983 del 09/04/2025) espresso dal Comitato CCR-VIA;";*

- Convenzione: *"Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo regionale di cui alla L.R. 54/1983 s.m.i., Art. 10, comma 1°, lett.c), la società proponente dovrà stipulare, con questo Comune, l'apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis della L.R. 54/83 e s.m.i.; ";*
  - Viabilità: *"Il transito dei mezzi d'opera sulle viabilità comunali interessate fino all'immissione nella strada privata di servizio della cava, sia in ingresso che in uscita, dovrà avvenire nel tassativo rispetto delle prescrizioni di transitabilità ivi in vigore. ";*
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale: (Nota Prot. 1685 del 09/02/2026, acquisita al Prot. reg. n. 0051149/26): Parere di non competenza, reso a seguito dell'esame delle specifiche integrazioni documentali trasmesse dal tecnico incaricato della Ditta in data 17/11/2025 (acquisite al prot. n. 0452250/25), in base a cui l'Autorità rileva:

*"...che l'area di progetto è esterna alla fascia di rispetto della scarpata di frana quiescente, individuata a seguito degli approfondimenti tecnici fatti propri nell'atto deliberativo del Comune di Loreto Aprutino – PE (rif. DCC n.4 del 19.02.2025), e che quindi essa non ricade all'interno delle aree di vincolo definite nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 'Fenomeni gravitativi e processi erosivi'";*

**ACQUISITA** la Convenzione stipulata tra la Ditta MG Appalti S.r.l. e il Comune di Loreto Aprutino, ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. n. 54/1983 s.m.i., registrata agli atti regionali al prot. n. 0176362/26 del 30/04/2026;

**PRESO ATTO** che la suddetta Convenzione prevede, in applicazione dell'Art. 3 dello schema regionale, l'assolvimento dell'obbligo di contribuzione (pari a complessivi € 18.877,38) mediante la prestazione da parte della Ditta MG Appalti S.r.l. di lavorazioni per la sistemazione della strada comunale ex 'Consortile Fiorano', secondo le modalità e procedure definite dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Loreto Aprutino;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la Ditta MG Appalti S.r.l. all'esecuzione del *“Progetto di modifica, adeguamento morfologico e risanamento ambientale finale della cava sita in Località “S. Quirico” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), autorizzata con Determina n. DI3/42 del 04/03/2003”*, in conformità agli elaborati progettuali approvati in sede della richiamata Conferenza di Servizi, come integrati e rimodulati dalle Relazioni Tecniche Integrative acquisite ai Prot. nn. 0072870/26 del 23/02/2026 e 0087588/26 del 03/03/2026, subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni e prescrizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di coltivazione, compresi gli interventi per il recupero ambientale dell'area;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione e ripristino della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

**ACCERTATA** la propria competenza alla sottoscrizione del presente atto ai sensi della L.R. n. 77/1999 s.m.i.;

**DATO ATTO** della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,

## **DETERMINA**

**per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:**

**1. di autorizzare** la Ditta MG Appalti S.r.l. - C.F./P. IVA 00971810684, con sede legale in Elice (PE) in Via Tevere 21/A, all'esecuzione del progetto di modifica, adeguamento morfologico e risanamento ambientale finale della cava sita in Località “S. Quirico” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), precedentemente autorizzata con Determina n. DI3/42 del 04/03/2003, sulle aree individuate catastalmente al Foglio n. 19, Particelle n. 513, 83, 499, 408, 409, 93, 184, 188, 179, 91, 177, 88, 89, 178, in conformità agli elaborati progettuali approvati in sede della richiamata Conferenza di Servizi, come integrati e rimodulati dalle Relazioni Tecniche Integrative acquisite ai Prot. nn. 0072870/26 del 23/02/2026 e 0087588/26 del 03/03/2026, alle prescrizioni impartite con il Giudizio CCR-VIA n. 4563 del 15/05/2025 e a quelle contenute nei pareri e negli atti autorizzatori acquisiti, e nel rigoroso rispetto delle seguenti norme e condizioni:

### **Art. 1**

- Gli interventi di coltivazione relativi al Lotto 1 dovranno essere ultimati entro 2 (due) anni dalla medesima data di notifica; decorso inutilmente tale termine, la Ditta è tenuta a presentare formale istanza di proroga;
- Il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di autorizzazione;

- La volumetria di scavo del giacimento (parte alta) è fissata in 122.000 m<sup>3</sup> e quella del materiale utile (ghiaia) è pari a 70.147 m<sup>3</sup> per l'intera durata dell'attività, da estrarre nel rigoroso rispetto della suddivisione in lotti funzionali e del cronoprogramma di cui alle Relazioni Tecniche Integrative prodotte in data 23/02/2026 e 03/03/2026;
- La durata complessiva delle attività di coltivazione e di ripristino è stabilita in 12 (dodici) anni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;

## Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025, al Comune di Loreto Aprutino e all'Autorità competente per la vigilanza e controllo sulle cave (ARPA Abruzzo), la seguente documentazione:

- con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, copia dell'appendice di aggiornamento della Polizza fideiussoria n. 12/364/73 di Euro 90.000,00, emessa dalla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella, che richiami espressamente gli estremi del presente provvedimento e le nuove obbligazioni di ripristino, nonché la seguente clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento finale del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*. L'importo della garanzia sarà soggetto a revisione ogni cinque anni, a cura del Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive;
- con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, copia della *“Comunicazione di messa in esercizio”* prevista dall'Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i.;
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), *“Denuncia di esercizio”* completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuta comunicazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara relativa alle *“indagini archeologiche”* di cui alla Nota Prot. 0012003-P del 24/11/2025;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
  - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione, firmato da tutti i soggetti responsabili, allegando la Relazione sulla Stabilità dei Fronti di Scavo, da aggiornare annualmente;
  - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Responsabile per la sicurezza, dal Direttore di cava e dei sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
  - Perizia tecnica asseverata, redatta da professionista abilitato, attestante che l'intera area interessata dall'attività estrattiva è stata regolarmente perimetrata in conformità al progetto approvato, al piano di coltivazione vigente e a tutte le prescrizioni impartite. Tale Perizia dovrà certificare, sotto la responsabilità del Tecnico asseverante, anche mediante elaborati cartografici e fotografici, che:
    - a. ai vertici dell'area di cava sono stati posizionati termini lapidei stabilmente infissi, durevoli e chiaramente visibili sul terreno, idonei all'individuazione univoca del perimetro autorizzato;

- b. l'intero perimetro dell'area estrattiva risulta delimitato mediante recinzione stabile, continua e mantenuta in efficienza, tale da impedire l'accesso a soggetti non autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza;
- c. tutte le vie di accesso al sito estrattivo sono dotate di idonei sistemi di chiusura atti a impedire l'ingresso incontrollato;
- d. è stata installata idonea cartellonistica di avvertimento e di sicurezza, conforme alla normativa in materia di Polizia Mineraria, Sicurezza sul Lavoro, Codice della Strada, recante almeno: gli estremi del titolo autorizzativo, gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada di accesso, la denominazione del sito estrattivo, il Soggetto esercente, il Direttore responsabile, nonché i recapiti utili in caso di emergenza.

### Art. 3

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008 s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- attenersi alle previsioni degli elaborati progettuali approvati in sede di Conferenza di Servizi, come integrati e rimodulati dalle Relazioni Tecniche Integrative acquisite ai Prott. nn. 0072870/26 del 23/02/2026 e 0087588/26 del 03/03/2026, nonché a tutte le prescrizioni contenute ed espresse dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle non espressamente riportate nel presente provvedimento;
- condurre la coltivazione della cava nel rigoroso rispetto della suddivisione in lotti funzionali e del cronoprogramma di cui alle Relazioni Tecniche Integrative prodotte in data 23/02/2026 e 03/03/2026;
- fornire, nel rispetto dell'art. 4 del D.Lgs 624/1996, tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria;
- attenersi rigorosamente all'autorizzazione del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est (Prot. n. 0301450/25 del 18/07/2025) per l'espianto di n. 134 piante e l'obbligo di reimpianto compensativo di n. 150 piante di olivo;
- eseguire il "collaudo acustico" di cui al comma 7 Art. 4 della L.R. n. 23/2007 a cura di un Tecnico Competente in acustica ambientale, secondo le prescrizioni del Comune competente, *"... quando la progressione dei lavori si avvicinerà all'unico recettore presente (cioè il fabbricato esistente dell'azienda agricola), nel momento in cui il fronte di scavo sarà arretrato di circa 25-30 metri dalla posizione di partenza"*, anche al fine di ottemperare alla specifica prescrizione del Giudizio VIA n. 4563/2025;
- rispettare le prescrizioni impartite con l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato dal Comune di Loreto Aprutino con Determinazione n.15 del 17/06/2025, di seguito riportate:
  - *"gli sbancamenti e le movimentazioni di terreno, necessari all'esecuzione delle opere di progetto, dovranno essere realizzati in modo da ridurre l'entità degli stessi, adottando tutti gli accorgimenti indispensabili ad evitare smottamenti e fenomeni di erosione accelerata. Previamente dovranno essere valutate le interferenze degli scavi con le condizioni di stabilità di manufatti eventualmente presenti nelle vicinanze"*;

- *“nel rispetto del progetto in esame, eventuali scarpate temporanee, che verranno a formarsi per effetto dei lavori, qualora sussistano motivi per farle ritenere non sufficientemente stabili, dovranno essere adeguatamente sistemate mediante opportuni interventi da stabilirsi in funzione della natura dei terreni presenti e delle dimensioni delle scarpate”;*
- *“la regimentazione e l’allontanamento delle acque di ruscellamento superficiali ed eventualmente di drenaggio che emergessero in conseguenza dei lavori nell’area di intervento dovranno essere realizzati evitando eccessive concentrazioni; i punti di restituzione delle medesime acque, ove non sia la rete fognaria, dovranno essere ubicati in luoghi di sicura stabilità rispettando per quanto possibile le condizioni idrogeologiche preesistenti”;*
- *“depositi temporanei di terreno o di altro materiale, consentiti a norme di legge, non dovranno essere situati in aree dove possano impedire il regolare deflusso di acque (impluvi o corsi d’acqua) e dovranno essere rigorosamente preservati da fenomeni di dilavamento in caso di eventi meteorici. In ogni caso dovrà essere posta particolare attenzione affinché non si realizzi il rotolamento di massi o materiali di ogni genere che possano arrecare danni o mettere a rischio la pubblica incolumità”;*
- *“l’eventuale vegetazione da sottoporre al taglio deve essere unicamente quella strettamente necessaria all’esecuzione dell’intervento evitando comunque di danneggiare quella presente nelle aree limitrofe”;*
- *“osservare rigorosamente le prescrizioni contenute negli elaborati tecnici progettuali e geologici redatti dal Dott. Geol. Oscar Moretti, nonché le prescrizioni generali impartite dall’art. 55, comma 4° delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale”;*
- trasmettere con cadenza annuale, a decorrere dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Lavori, al competente Ufficio Regionale Risorse Estrattive, al Comune di Loreto Aprutino e all’Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave (ARPA), una Relazione tecnica asseverata, redatta da Professionista abilitato. Tale relazione dovrà attestare che lo stato delle attività di escavazione e delle opere di ripristino ambientale risulti conforme e coerente con gli elaborati progettuali approvati, con il cronoprogramma e con tutte le prescrizioni fornite. In tale sede, il Professionista dovrà, in particolare, dare atto:
  - della volumetria del materiale utile estratto;
  - della volumetria del materiale provenienti dalle scoperture e scarti e sua collocazione all’interno dell’area di cava;
  - della stabilità dei fronti di scavo, in ottemperanza all’Art. 52 del D.Lgs 624/1996;
  - del rispetto del franco di 2 m fra il fondo dello scavo e dell’eventuale massima escursione della falda idrica, riportando l’esito delle misurazioni effettuate tramite il piezometro realizzato a valle idrogeologica del sito, come prescritto dal Giudizio VIA n. 4563/2025.

L’Ufficio Regionale Risorse Estrattive si riserva, comunque, di avviare accertamenti ispettivi ai fini della verifica del rispetto delle condizioni autorizzative e delle norme di polizia mineraria, dandone comunicazione alla Ditta esercente e al Comune territorialmente competente, nonché alla suddetta Autorità per la vigilanza e controllo, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- attenersi alle previsioni del piano di risanamento ambientale depositato, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- L'attività deve procedere per lotti funzionali (da 1 a 6 per l'area alta, Lotto 7 per la parte bassa) per garantire la contestualità tra scavo e ripristino, minimizzando le aree nude e accelerando la ripresa vegetazionale;
- La progressione degli interventi dovrà rispettare la durata complessiva di 138 mesi stabilita nella revisione del cronoprogramma del 03/03/2026 (Prot. n. 0087588/26);
- Il bilancio delle terre deve essere garantito esclusivamente mediante il reimpiego dei materiali presenti in sito (scoperture, scarti e i 28.665 mc provenienti dal Lotto 7), senza apporto di materiali esterni, salvo quanto previsto per lo strato colturale.  
Qualora si rendesse necessario l'apporto di materiali esterni, tale utilizzo dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio regionale competente, previa presentazione di apposita istanza tecnica che ne giustifichi la necessità volumetrica o agronomica e che specifichi puntualmente la tipologia dei materiali e il sito di provenienza;
- L'obiettivo finale è la restituzione del fondo all'uso agricolo produttivo. Lo strato superficiale (top-soil) deve avere caratteristiche agronomiche idonee al reimpianto degli olivi, assicurando quote finali che permettano la meccanizzazione agricola.

#### Art. 4

Al termine di ogni lotto funzionale estrattivo (Lotti 1-6), la Ditta dovrà:

- trasmettere al competente Servizio regionale, al Comune e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave:
  - Perizia Geologica asseverata, redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori, contenente altresì, nel caso vi sia stato apporto, preventivamente autorizzato, di materiali esterni ai fini del ripristino, tutta la documentazione inerente al materiale impiegato e nello specifico:
    - a. nel caso delle terre e rocce da scavo, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo, redatti secondo il formato di cui agli Allegati 7 e 8 del D.P.R. 120/2017;
    - b. nel caso dell'aggregato recuperato secondo i criteri di "EoW", proveniente dalle operazioni di recupero svolte presso impianti regolarmente autorizzati, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle analisi ambientali/di certificazione che attestino il rispetto dei requisiti di cui al D.M. n.127 del 28/06/2024;
    - c. nel caso dei limi sabbiosi provenienti dalle operazioni di lavaggio degli inerti di cava, dovrà essere fornita copia dei certificati delle analisi eseguite su campioni sufficientemente rappresentativi (a titolo esemplificativo non esaustivo: un'analisi su ogni cumulo di almeno 3000 mc), al fine di ottemperare a quanto stabilito dal comma 1, lett. d), dell'art.184-ter del D.Lgs 152/2006 s.m.i. secondo cui *"l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana"*, in modo da consentire la gestione del materiale in qualità di sottoprodotto;
    - d. nel caso di materiali approvvigionati da cave terze, purché provviste di provvedimenti autorizzativi in corso di validità e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà essere fornita

copia, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, delle bollette di acquisto riportanti tipologia, quantità e provenienza del suddetto materiale;

- Perizia Agronomica asseverata, redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori.

Ciascuna delle suddette Perizie dovrà attestare, relativamente al lotto appena concluso, la corretta e regolare esecuzione del ripristino ambientale, nonché l'avvenuta e conforme sistemazione morfologica e vegetazionale dell'area di intervento.

#### **Art. 5**

- La regolare esecuzione degli interventi di ritombamento e di ripristino ambientale di ciascun lotto operativo, nonché l'effettivo attecchimento dell'impianto arboreo (oliveto), saranno accertati a seguito di sopralluogo ispettivo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di vigilanza e controllo sulle cave;
- Qualora, all'esito delle operazioni di collaudo, anche in sede di verifica documentale, permangano elementi di incertezza o profili di non piena rispondenza circa la regolare esecuzione dei lavori rispetto a quanto autorizzato e prescritto, il Servizio regionale competente, per il tramite dell'Ufficio Risorse Estrattive, si riserva la facoltà di disporre, in via vincolante, l'effettuazione di ulteriori accertamenti tecnici e indagini in sito, da eseguirsi a cura e spese della Ditta, secondo modalità, tempi e contenuti tecnici che saranno puntualmente definiti dall'Ufficio medesimo, restando impregiudicata ogni ulteriore determinazione di competenza;
- Solo a seguito dell'esito positivo dell'accertamento, il Servizio regionale competente, con Determinazione dirigenziale, autorizzerà il proseguimento dei lavori dal lotto concluso a quello successivo;
- Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

#### **Art. 6**

- Alla chiusura definitiva dell'attività di coltivazione e dei lavori di risanamento dell'ultimo lotto in progetto (Lotto n. 7), la Ditta dovrà trasmettere al competente Servizio regionale, al Comune e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, le Perizie asseverate (Geologica e Agronomica) finali, redatte secondo quanto disposto all' Art. 4, attestanti la conformità del ripristino morfologico e la regolarità delle superfici destinate all'uso agricolo meccanizzato.
- L'accertamento finale attestante la regolare esecuzione degli interventi di ritombamento e di ripristino ambientale, nonché l'effettivo attecchimento dell'impianto arboreo (oliveto), avverrà a seguito di sopralluogo ispettivo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di vigilanza e controllo sulle cave;
- Qualora, all'esito delle operazioni di collaudo finale, anche in sede di verifica documentale, permangano elementi di incertezza o profili di non piena rispondenza circa la regolare esecuzione dei lavori rispetto a quanto autorizzato e prescritto, il Servizio regionale competente, per il tramite dell'Ufficio Risorse Estrattive, si riserva la facoltà di disporre, in via vincolante, l'effettuazione di ulteriori accertamenti tecnici e indagini in sito, da eseguirsi a cura e spese della Ditta, secondo modalità, tempi e contenuti tecnici che saranno puntualmente definiti dall'Ufficio medesimo, restando impregiudicata ogni ulteriore determinazione di competenza

- Solo a seguito dell'esito positivo dell'accertamento finale, l'Ufficio Risorse Estrattive provvederà allo svincolo della Polizza fideiussoria di cui all'Art. 2;

#### **Art. 7**

Qualora la Ditta non provveda, nei tempi e nei modi prescritti per i singoli lotti funzionali o alla chiusura definitiva dell'attività, alla corretta esecuzione degli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

#### **Art. 8**

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste;

- 2. di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- 3. di trasmettere** via PEC il presente provvedimento:
  - alla Ditta MG Appalti S.r.l.;
  - al Comune di Loreto Aprutino;
  - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara
  - al Gruppo Carabinieri Forestale – Pescara;
  - all' ARPA Abruzzo;
- 4. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

**L'Estensore**  
*Giuseppe Ciuca*

*(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)*

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
*Giovanni Cantone*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**